



# CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA



M\_DG.Tribunale di REGGIO EMILIA - Prot. 27/11/2015.0001459.E

Prot. N. <u>8511</u> UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE REGGIO EMILIA
10 DIC. 2015
PROT. N. <u>191/2015</u> (6)

Al Sigg. Presidenti  
Tribunali del distretto  
LORO SEDI

**Oggetto:** nomina dei Consulenti tecnici di ufficio (CTU) in materia di cause per infortunistica stradale.

Si trasmette in allegato la nota n. 128029 in data 24 novembre 2015 del Ministero della Giustizia Direzione Generale dei Magistrati, con la quale, in riferimento alla materia in oggetto, vengono trasmessi i documenti prodotti dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, contenenti indicazioni atte a dirimere eventuali questioni, con richieste di inoltro ai rispettivi Uffici dei Giudici di Pace,

Bologna 26 /11/2015

Il Presidente  
Giuseppe Colonna

VISTO in unione  
 Reggio Emilia, li 15 DIC. 2015  
 Il Presidente del Tribunale  
 dott. Francesco Maria Arcangelo Caruso

Piazza dei Tribunali, 4  
40100 BOLOGNA

e-mai: [ca.bologna@giustizia.it](mailto:ca.bologna@giustizia.it)  
[www.giustizia.bologna.it](http://www.giustizia.bologna.it)

Tel 051/201401  
Fax 051/201848

M\_DG.Corte d'Appello di BOLOGNA - Prot. 26/11/2015.0008614.U



Autore  
*Adlonce*



M. DO Corte d'Appello di Bologna 0370000001		
N. 8557		
25 NOV 2015		
UOR	CC	RUO
Funzione	Microfotografia	Altri
Fascicolo	Protocollo	

# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale dei Magistrati*

Roma, li

Prot. n.  
All.: 3

**AI SIGNORI PRESIDENTI  
DELLE CORTI DI APPELLO  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** nomina dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) in materia di cause per infortunistica stradale.

Con riferimento al tema in oggetto - materia di una recente istanza di tutela avanzata dall'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace a fronte di precedente esposto presentato dal Sindacato Italiano Periti Assicurativi (SIPA) - trasmetto alle SS.LL. gli allegati documenti prodotti dalla Direzione Generale della Giustizia Civile con prot. n. 64335.U del 22/04/2015, n. 115730.U del 10/08/2015 e n. 172245.U del 13/11/2015, contenenti indicazioni atte a dirimere eventuali questioni insorgenti sul punto.

Con viva cordialità

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Giovanni ARIOLLI



2014-13

Prot. 123521-d

del 16/01/2015



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851

Ufficio III - Libere Professioni



Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,

del Personale e dei Servizi

Direzione Generale dei Magistrati

SEDE

**Oggetto:** nomina di CTU in materia di cause per infortunistica stradale. Istanza di tutela formulata da parte dell'Associazione Nazionale dei Giudici di pace (rif. prot. m\_dg.DOG.29/09/2015.0103609.U).

Con riferimento alla questione indicata in oggetto ed in risposta alla nota di codesta Direzione Generale, si rappresenta che, per quanto di competenza della scrivente Direzione Generale, il tema è stato già affrontato a mezzo di nota prot. m\_dg.DAG.22/04/2015.0064335.U in risposta all'interrogazione parlamentare n. 4-03746 del sen. Mirabelli ed a mezzo di nota prot. m\_dg.DAG.10/08/2015.0115730.U inviata alla CONSAP - cui è assegnata la tenuta del ruolo dei periti assicurativi, a norma del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

Nella suddetta risposta ad interrogazione, che si allega, si è evidenziato che il vincolo nascente dalla legge per l'espletamento dell'attività di perito assicurativo riguarda soltanto l'ambito privatistico, ma non vale per gli incarichi di consulenza conferiti dall'Autorità Giudiziaria.

Si allega, altresì, la nota inviata alla CONSAP.

Non si ravvisano ulteriori profili di competenza della Direzione, nemmeno relativamente alla richiesta di tutela formulata da parte dell'Associazione Nazionale dei Giudici di pace inviata alla Presidenza della Repubblica, in quanto questione del tutto esulante dalla vigilanza sulle libere professioni.

J.3 NOV. 2015

Il direttore generale

Marco Mancinetti

5



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851

Ufficio III - Libere Professioni



Alla CONSAP

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

consap@pec.consap.it

e

p.c.

a S.E. il Presidente della Corte di Appello di Napoli

ca.napoli@giustizia.it

alla UGL-SIPA

piazza Nazionale, 94

80143 NAPOLI

**Oggetto: nomina di CTU in materia di cause per infortunistica stradale. Nota del SIPA (Sindacato Italiano Periti Assicurativi).**

La questione sottoposta riguarda una pretesa riserva di attività a vantaggio dei periti assicurativi, nell'ambito dei giudizi relativi a sinistro stradale, quali consulenti tecnici di ufficio ai fini della ricostruzione cinematica del sinistro ed alla stima dei danni riportati dai veicoli coinvolti.

Nello specifico, la SIPA ha inviato ad un Giudice di pace in servizio presso l'Ufficio di Napoli Nord, ricadente nel distretto di Corte di Appello di Napoli, una specie di diffida,

intimandogli di procedere alla revoca di un incarico di C.T.U. attribuito nella materia in questione ad un ingegnere, nell'ambito di un procedimento giudiziario pendente.

A parere di questa Direzione Generale, la tesi propugnata dal SIPA - che si spinge fino ad ipotizzare la sussistenza del reato (necessariamente penale) di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 348 c.p. - è totalmente infondata, frutto di un errata interpretazione delle norme e di una loro incompleta conoscenza.

Infatti, si deve osservare come l'attività volta alla ricostruzione cinematica del sinistro ed alla stima dei danni riportati dai veicoli coinvolti possa essere svolta sia in ambito processuale, sia in ambito puramente privatistico.

Ai sensi dell'art. 156 del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), *"L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furtto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157"*. Il riferimento contenuto nella norma che si commenta è chiaramente operato all'attività di natura privatistica, volta, nell'ambito del rapporto privatistico regolato dal contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli natanti e a motore, ad accertare le responsabilità ed i danni in sede extragiudiziale: detta attività, per avere carattere vincolante per le parti (e principalmente per la compagnia di assicurazione interessata) dovrà essere svolta da un perito assicurativo iscritto nel ruolo. Si ritiene che in questo ambito un professionista ingegnere o perito industriale non possa svolgere la medesima funzione con i medesimi effetti giuridici, a meno che non sia iscritto nel ruolo dei periti.

Per quanto attiene invece alla questione della ricostruzione cinematica del sinistro ed alla stima dei danni riportati dai veicoli svolta in ambito processuale, si ritiene innanzitutto che detta attività possa essere compiuta da qualunque soggetto, iscritto nell'albo dei consulenti o non, che il giudice ritenga possedere particolare competenza tecnica nella materia. Così si esprime, del resto l'art. 61 del c.p.c., nel suo primo comma; a ciò si aggiunga che il secondo comma dispone come la scelta del consulente debba essere *"normalmente"* fatta tra le persone iscritte nell'albo, ciò che significa che il giudice si può

avvalere anche di persone di sua fiducia che nell'albo dei consulenti non siano iscritte. Quanto esposto è ulteriormente comprovato dalla lettera dell'art. 63 c.p.c., che dispone come il consulente scelto tra gli iscritti in un albo abbia l'obbligo di prestare il suo ufficio, dal che si deduce che il consulente, qualora sia scelto al di fuori, dell'albo detto obbligo non ha.

Analogamente, gli artt. 67 e 69 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. ammettono il conferimento di incarichi peritali a soggetti anche non iscritti nell'albo dei periti purché siano fornite di competenza nella materia.

Ciò premesso, rientra nella sfera di decisione del giudice la scelta della persona di cui avvalersi quale proprio consulente tecnico o perito ai sensi delle norme contenute nei codici di procedura civile e di procedura penale, senza che si possa ritenere riservata ad alcuna professionalità, iscritta o meno in ordini o in ruoli professionali, alcuna attività.

In sostanza, l'attività di ricostruzioni cinematica del sinistro e di stima dei danni riportati dai veicoli coinvolti svolta in ambito processuale può essere indifferentemente svolta sia dagli ingegneri, sia dai periti industriali, sia anche dai periti assicurativi, non essendovi alcun obbligo di iscrizione in albi per quanto attiene alla possibilità di rivestire l'incarico di consulente tecnico di ufficio.

Effettivamente la Cassazione, con la isolata sentenza n. 2811 del 2000, ha ritenuto che costituisca esercizio abusivo della professione l'espletamento di un incarico di consulenza da parte di un soggetto non iscritto nell'albo dei periti assicurativi, ma la tesi non è convincente per le ragioni sopra esposte, nonché per quanto si va di seguito a rappresentare.

Ulteriore e definitiva conferma della inesistenza di una riserva in favore dei periti assicurativi, si ricava infatti dalla semplice lettura dell'art. 3 del Provvedimento 3 gennaio 2008, n. 11 emesso dall'ISVAP (ora IVASS) e tuttora vigente, contenente il *"Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2008, n. 37, S.O. Detto articolo, al comma 4, espressamente dispone che *"Nell'attività peritale (di perito assicurativo n.d.r.) non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso"*. Con il che è dimostrato che


L'attività che costituisce l'essenza del ruolo del consulente o perito giudiziale, non può rientrare tra quelle che costituiscono oggetto dell'attività (privatistica) del perito assicurativo.

Tanto premesso, in considerazione della circostanza che alla CONSAP è assegnata la tenuta del ruolo dei periti assicurativi, a norma del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 si invita codesta società all'esercizio dei propri poteri di controllo e vigilanza, provvedendo a richiamare i soggetti che non si attengono ai limiti fissati dall'ordinamento alle loro competenze professionali.

5 LUG. 2015

Il Direttore generale

Marco Mancinetti





# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile



Al Gabinetto del Ministro  
Sede

**OGGETTO:** interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-03746 del Sen. Mirabelli

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si ritiene che non possano essere fornite utili informazioni, particolarmente con riferimento ai dati numerici, in quanto la materia trattata non rientra tra le competenze della Direzione.

In generale, si rileva peraltro che il ruolo di cui agli articoli 156 e 157 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 attiene allo svolgimento dell'attività di perito assicurativo in ambito privatistico, mentre i consulenti e i periti nominati dall'autorità giudiziaria sono ausiliari del magistrato la cui nomina viene ordinariamente effettuata tra i soggetti che - dotati della idonea preparazione tecnico-professionale valutata dal giudice o dal pubblico ministero procedente - sono iscritti nell'elenco dei consulenti degli uffici giudiziari.

Non può pertanto reputarsi illegittima la nomina di un ausiliario del giudice o del pubblico ministero che non sia altresì iscritto nel ruolo dei soggetti che svolgono la corrispondente attività in ambito privatistico, soprattutto ove si tenga conto della complessità degli accertamenti ad esso demandati, la cui valutazione rientra pienamente nella discrezionalità del magistrato.

Da ultimo, non può non segnalarsi la genericità delle censure mosse dall'interrogante, il quale, in assenza di qualsiasi dato oggettivo, si limita ad affermare che "in diverse occasioni" sarebbero stati nominati ausiliari del giudice soggetti a suo dire non adeguatamente competenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Mascio Mancinetti

Visto, si concorda  
Roma 21 A.M. 2015

Il Vice Capo Dipartimento  
Anna Maria Palma Guarnier  
*Anna Maria Palma Guarnier*